

## Copia di deliberazione del Consiglio comunale

N. 8 del Reg.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL «REGOLAMENTO GENERALE PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE COMUNALI»

Data 24/03/1999

L'anno millenovecentonovantanove, il giorno Ventiquattro del mese di Marzo alle ore 18,00, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI			Presenti	Assenti	CONSIGLIERI			Presenti	Assenti
Prof.	Vincenzo	LUCIANO	X						
Prof.	Alessandro	SORGENTE	X						
Sig.na	Angela	MAUCIONE	X						
Rag.	Giovanni	MARINO	X						
Rag.	Dionigi	VOLPE	X						
Sig.ra	Maria	CAPOZZOLI	X						
Ing.	Lucido	FAUCEGLIA	X						
Geom.	Antonio	MARINO	X						
Sig.	Giovanni	SCHIAVO	X						
Dott.	Vincenzo	VIVIANO	X						
Geom.	Franco	MARTINO	X						
Sig.	Luigi	MASTRANTUONO	X						
Sig.	Lucido	MUCCIOLO	X						

Assegnati n. 13

Fra gli assenti sono giustificati (Art. 289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148), i signori consiglieri:

Presenti n. 13In carica n. 13Assenti n. =====

Risultano altresì presenti, in qualità di assessori non facenti parte del Consiglio, i sigg. =====

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Signor Prof. Vincenzo LUCIANO nella sua qualità di Sindaco-Presidente
  - Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 17, comma 68, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127) il Segretario comunale signor Dott. Claudio CONSOLMAGNO - - -
  - La seduta è pubblica - - - -
  - Nominati scrutatori i Signori: =====
- Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi dell'art. 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dall'art. 17, comma 85, della legge 15 maggio 1997, n. 127, hanno espresso parere favorevole.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che testualmente recita:

*Art. 52 - Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni.*

1. Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e delimitazione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.

2. I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1° gennaio dell'anno successivo. I regolamenti sulle entrate tributarie sono comunicati, unitamente alla relativa delibera comunale o provinciale al Ministero delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi e sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.

3. Nelle province autonome di Trento e Bolzano, i regolamenti sono adottati in conformità alle disposizioni dello statuto e delle relative norme di attuazione.

4. Il Ministero delle finanze può impugnare i regolamenti per vizi di legittimità avanzi gli organi di giustizia amministrativa.

5. I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono informati ai seguenti criteri:

a) l'accertamento dei tributi può essere effettuato dall'ente locale anche nelle forme associate previste negli articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, le relative attività sono affidate: 1) mediante convenzione alle aziende speciali di cui dall'articolo 22, comma 3, lettera c), della legge 8 giugno 1990, n. 142, e, nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, alle società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale previste dall'articolo 22, comma 3, lettera e), della citata legge n. 142 del 1990, i cui soci privati, siano prescelti tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53; 2) nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, alle società miste, per la gestione presso altri comuni, ai concessionari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, a soggetti iscritti nell'albo di cui al predetto articolo 53; c) l'affidamento di cui alla precedente lettera b) non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente; d) il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate è apposto, in ogni caso, dal funzionario designato quale responsabile della relativa gestione.

6. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di spettanza delle province e dei comuni viene effettuata con la procedura di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se affidata ai concessionari del servizio di riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, ovvero con quella indicata dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, se svolta in proprio dall'ente locale o affidata agli altri soggetti menzionati alla lettera b) del comma 4.

7. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare secondo le procedure di cui all'articolo 53, sono stabilite disposizioni generali in ordine ai criteri di affidamento e di svolgimento dei servizi in questione al fine di assicurare la necessaria trasparenza e funzionalità, nonché la misura dei compensi, tenuto anche conto delle effettive riscossioni.

Visto l'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che testualmente recita:

*Art. 50 - Disposizioni in materia di accertamento e definizione dei tributi locali.*

1. Nell'esercizio della potestà regolamentare prevista in materia di disciplina delle proprie entrate, anche tributarie, le province ed i comuni possono prevedere specifiche disposizioni volte a semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche a fine di riurre gli adempimenti dei contribuenti e potenziare l'attività di controllo sostanziale, introducendo l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nonché la possibilità di riduzione delle sanzioni in conformità con i principi desumibili dall'articolo 3, comma 133, lettera l), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in quanto compatibili.

Visto lo schema di regolamento predisposto dagli uffici, nel testo proposto dalla Giunta comunale;

Visto l'art. 5 della legge 8 giugno 1990, n. 142, che testualmente recita:

*Art. 5 - Regolamenti.*

1. Nel rispetto della legge e dello statuto il comune e la provincia adottano regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.



**COMUNE DI AQUARA**  
Provincia di Salerno

**REGOLAMENTO**  
**PER LA DISCIPLINA**  
**DELLE ENTRATE COMUNALI**

F.to IL SINDACO  
(Dott. Claudio Esposito)



F.to IL SINDACO  
Prof. Vincenzo Luciano



REGOLAMENTO  
PER LA DISCIPLINA  
DELLE ENTRATE COMUNALI

CAPO I

NORME GENERALI

ART. 1 - OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO.

1. Il presente regolamento integra le norme di legge che disciplinano le entrate comunali e viene adottato in relazione al combinato disposto:
  - dell'art.52 del D.Lgs. 15 dicembre, n.446
  - dell'art.50 della 27 dicembre 1997, n.449.
2. Il presente regolamento è finalizzato ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

ART. 2 - CAMPO DI APPLICAZIONE-LIMITI-ESCLUSIONI.

1. Il presente regolamento disciplina, in via generale, tutte le entrate proprie del Comune, sia tributarie che patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, in conformità dei principi dettati:
  - dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni ed integrazioni;
  - dal D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni ed integrazioni;
  - dal D.Lgs. 2 febbraio 1995, n. 77 e successive modif. ed integrazioni;
  - dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n.218 e successive modificazioni ed integrazioni;
  - dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni;
  - dai D.Lgs. nn. 471-472 e 473 del 18 dicembre 1997, e successive modificazioni ed integrazioni e di ogni altra disposizione di legge in materia.

F.to IL SINDACO  
(Dott. Claudio Conzatti 1990)



F.to  
Prof. Vincenzo ...

2. Le norme del presente regolamento, aventi carattere generale, trovano limite di applicabilità nel caso in cui la stessa materia trova disciplina nell'apposito specifico regolamento sia del tributo che della gestione dell'entrata patrimoniale. In questi ultimi casi il presente regolamento, integra quelli specifici.
3. Il presente regolamento non trova applicazione per le entrate derivanti da rapporti contrattuali per le parti disciplinate dai contratti medesimi.

#### ART. 3 - FORME DI GESTIONE

1. La scelta della forma di gestione dell'accertamento e della riscossione dei tributi e delle altre entrate comunali, in applicazione dei principi di cui all'art. 52, comma 5, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, sarà operata in sede di corrispondente regolamentazione per l'applicazione dei singoli tributi e delle singole entrate.

#### ART. 4 -RAFFORTI CON I CITTADINI

1. I rapporti con i cittadini devono essere sempre informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza e pubblicità.
2. Vengono ampiamente resi pubblici: le tariffe, le aliquote e i prezzi, le modalità di computo e gli adempimenti posti a carico dei cittadini.
3. Presso gli uffici competenti vengono fornite tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento alle entrate applicate.

### CAPO II

#### ENTRATE TRIBUTARIE

#### ART. 5 -FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. L'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dei tributi è riservato al "Funzionario responsabile" di ciascun tributo, come da Regolamento Uffici e Servizi.
2. Il Funzionario designato è responsabile:
  - del rispetto delle norme regolamentari del proprio tributo;
  - del rispetto del presente regolamento.
3. Sono di competenza del Funzionario responsabile anche tutti gli atti relativi alle riscossioni coattive al contenzioso tributario.

#### ART. 6 -ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE E DI ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE.

1. L'attività di liquidazione e di accertamento delle entrate tributarie deve essere informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità, economicità delle procedure.
2. I provvedimenti di liquidazione e di accertamento sono formulati secondo le specifiche previsioni di legge e di regolamento.
3. Le notificazioni al contribuente possono essere fatte a mezzo posta, raccomandata con avviso di ricevimento.
4. In caso di affidamento in concessione della gestione, l'attività di liquidazione e di accertamento deve essere effettuata dal concessionario, con le modalità stabilite dalla legge, dai regolamenti comunali e dal disciplinare di concessione.

#### ART. 7 - DISCIPLINA DEI CONTROLLI.

F.to IL SEGRETARIO  
(Dott. Claudio Concolinagro)



F.to  
Prof. Vincenzo...

1. E' fissato il termine di decadenza del 31 dicembre del 5° anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione, per la notifica, al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, del motivato avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento con la liquidazione del tributo o maggiore tributo dovuto, delle sanzioni e degli interessi, salvo diverse disposizioni legislative.
2. Il responsabile dell'Ufficio Tributi avrà cura di prendere tutte le iniziative utili per il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi immobiliari del Ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.
3. La disciplina del presente articolo trova applicazione anche per gli anni pregressi.

#### ART. 8 - AUTOTUTELA

1. Il funzionario responsabile, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, anche di sua iniziativa, può ricorrere all'esercizio dell'autotutela, procedendo:
  - a) all'annullamento, totale o parziale dei propri atti, riconosciuti illegittimi o errati;
  - b) alla revoca di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo.
2. In caso di ingiustificata inerzia, il potere di annullamento o di revoca spetta al responsabile della struttura della quale fa parte l'ufficio tributario.
3. I provvedimenti di annullamento o di revoca, adeguatamente motivati, sono notificati agli interessati.
4. E' fatta salva la competenza della Giunta in merito alla formale determinazione in materia di costituzione e/o resistenza in giudizio per controversie attinenti l'accertamento e/o la liquidazione del tributo in contestazione.
5. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile può procedere all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali, tra le altre:
  - a) errore di persona o di soggetto passivo;
  - b) evidente errore logico;
  - c) errore sul presupposto del tributo;
  - d) doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;
  - e) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
  - f) mancanza di documentazione successivamente sanata entro i termini di decadenza;
  - g) errore di calcolo nella liquidazione del tributo;
  - h) sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati.
6. Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato, favorevole al Comune.
7. Qualora l'importo complessivo di tributo, sanzioni ed interessi, oggetto dell'annullamento o della agevolazione superi lire 1.000.000, l'annullamento o la riforma dell'atto sono sottoposti al preventivo parere della Giunta Comunale.

Et. IL RESPONSABILE D'UFFICIO  
(Dot. Gianni Conzatti)



Et. Prof. Vincenzo Luciano

### CAPO III

#### ENTRATE NON TRIBUTARIE

##### ART.9 - FUNZIONARIO RESPONSABILE.

1. L'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale delle entrate non tributarie è riservato al "Responsabile del Servizio", designato come da regolamento degli uffici e servizi.
2. Il Responsabile del servizio è responsabile unico:
  - del rispetto delle norme regolamentari proprie del servizio cui l'entrata fa riferimento;
  - del rispetto del presente regolamento.
3. Sono di competenza del funzionario responsabile anche tutti gli atti relativi alle riscossioni coattive e al contenzioso.

##### ART.10 - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE NON TRIBUTARIE.

1. Le entrate non tributarie sono da considerare accertate solo quando, in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico, è possibile individuare il debitore (persona fisica o giuridica); l'ammontare del credito e la scadenza per il pagamento.
2. Tutta la materia, relativa alle entrate patrimoniali, trova disciplina nel codice civile e in quello di procedura civile.

### CAPO IV

#### ACCERTAMENTO CON ADESIONE

##### ART.11 - ACCERTAMENTO CON ADESIONE.

( D.Lgs. 19 giugno 1997, n.218- art.50 della legge 27/12/1997, n.449)

1. E' introdotto, in questo Comune, ai sensi del D.Lgs. 19 giugno 1997, n.218, l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente.
2. Competente alla definizione dell'accertamento con adesione del contribuente è il funzionario responsabile del tributo oggetto dell'accertamento.
3. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

##### ART.12 - AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER L'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Il responsabile del tributo, prima di dare corso alla notifica di qualsiasi accertamento, invia, ai soggetti obbligati, invito a comparire nel quale sono indicati:
  - a) gli elementi indicativi dell'atto, della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;
  - b) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione per eventualmente definire l'accertamento con adesione;
- 3) Il contribuente, ricevuta la notifica dell'atto di cui al precedente comma 2, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la Commissione tributaria provinciale, può formulare, in carta libera, istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(Dott. Silvio Castellano)



F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Prof. Vincenzo Licari

- 4) La presentazione dell'istanza di cui al precedente comma 3, anche da parte di un solo obbligato comporta la sospensione per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione e di quelli per la riscossione del tributo in presenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni: L'impugnazione dell'atto da parte del soggetto che abbia richiesto l'accertamento con adesione comporta rinuncia all'istanza.
- 5) Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza, l'ufficio, anche telefonicamente, formula al contribuente l'invito a comparire.
- 6) Con il perfezionamento della definizione l'atto di cui al comma 2 perde efficacia.

#### ART.13 PROCEDURA DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. L'accertamento con adesione del contribuente di cui ai precedenti articoli, può essere definito anche da uno solo degli obbligati, secondo le disposizioni seguenti.
2. La definizione dell'accertamento con adesione ha effetto per tutti i tributi cui si riferisce ciascun atto, denuncia o dichiarazione che ha formato oggetto di imposizione. I valori definiti vincolano l'ufficio ad ogni ulteriore effetto limitatamente all'oggetto del verbale. Sono escluse adesioni parziali riguardanti lo stesso atto o dichiarazione.

#### ART.14 ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE.

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal responsabile del servizio o da un suo delegato.
2. Nell'atto sono indicati i singoli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione dei maggiori tributi, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.
3. La sanzione dovuta, da ricalcolare sull'ammontare della maggiore imposta, è ridotta di un quarto .

#### ART. 15 - ADEMPIMENTI SUCCESSIVI

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro 30 giorni dalla redazione dell'atto di cui al precedente articolo e con le modalità di cui al successivo art.22.
2. Le somme dovute possono essere versate, richiesta del contribuente, anche ratealmente, in un massimo di numero 4 rate trimestrali di pari importo. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione.
3. Non è richiesta la prestazione di garanzia.
4. In caso di mancato versamento, anche di una sola rata, fermo restando l'ammontare dell'imposta concordata, il contribuente:
  - a) perderà il beneficio della riduzione della sanzione;
  - b) dovrà corrispondere gli ulteriori interessi, nella misura del saggio legale, calcolati sulla somma ancora dovuta , dalla data di scadenza della data non versata.
5. Per la riscossione di quanto dovuto sarà dato corso alla procedura coattiva.

#### ART. 16- PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE.

F.to IL RESPONSABILE  
(Dot. Claudio Corbelli)



F.to IL RESPONSABILE  
Prof. Vincenzo Tacchini

1. La definizione si perfeziona con il versamento di cui al precedente articolo 17, comma 1, ovvero con il versamento rateale di cui al successivo comma 2 o, infine, con l'avvenuto pagamento coattivo di cui al successivo comma 5 dello stesso articolo 17.

## CAPO V

### SANZIONI TRIBUTARIE - RAVVEDIMENTO

#### ART. 17 - SANZIONI

1. La irrogazione delle sanzioni amministrative ai fini delle violazioni in materia di tributi locali viene stabilita nella misura minima prevista da calcolarsi sul tributo dovuto, e precisamente:

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' ex art.12 D.Lgs.473/97:

FATTISPECIE VIOLAZIONE	SANZIONE IRROGATA
a) Omessa dichiarazione.....	(100% imposta dovuta )
b) Omissione od errori riguardanti elementi non incidenti sullo ammontare dell'imposta .....	£. 100.000
c) Infedele dichiarazione.....	(50% maggiore imposta)
d) Interessi di mora sulla tassa dovuta: (fino al 30/6/98 ex art.12 D.Lgs.n.507/93).....	7%per ogni semestre compiuto ( dall'1/7/98 ex art,17 legge n.146/98):2,50% per ogni semestre compiuto.
Dall'1/1/1999:pari al tasso d'interesse legale in vigore.	
e)Omesso versamento.....	30%ex art.13 D.Lgs.471/97

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO ED AREE PUBBLICHE ex art.12 D.Lgs. 473/97

FATTISPECIE VIOLAZIONE	SANZIONE IRROGATA	
a)Omessa denuncia.....	(100% tassa dovuta)	
b)Omissione od errori riguardanti elementi non incidenti sullo ammontare della tassa.....	£. 100.000	
c)Infedele denuncia.....	50% della maggiore tassa	
d)Interessi di mora sulla tassa dovuta (fino al 30/6/98 ex art.53 D.Lgs.507/93).....	7% ogni semestre compiuto dal 1/7/98 art.17 legge 146/98).....	2,50% ogni semestre compiuto.
Dall'1/1/1999 : pari al tasso d'interesse legale in vigore.		
e) Omesso versamento.....	30% ex art.13 D.Lgs471/97	

TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI ex art.12 D.Lgs.473/97

FATTISPECIE VIOLAZIONE	SANZIONE IRROGATA
a) Omessa denuncia.....	100% tassa o maggiore tassa dovuta
b) Omissione od errore riguardanti elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta.....	£. 50.000
c) Infedele denuncia.....	50% maggiore tassa
d) Mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti ed elenco art.63 co.4D.Lgs.507/93.....	£. 50.000
e) Mancata restituzione questionari nei 60 giorni dalla richiesta.....	£. 50.000

F.to IL SEGRETARIO CAPO  
(Dott. Claudio Consolmagno)



F.to IL SEGRETARIO  
(Prof. Vincenzo ...)

- f) Mancata, incompleta e infedele compilazione dei questionari.....£. 50.000
- g) Interessi di mora (fino al 30/6/98 ex art.12 C:Lgs.473/97) .....7% per ogni semestre compiuto (dal 1/7/98 ex art.17 legge 146/98).....2,50% per ogni semestre compiuto.
- Dall'1/1/1999 : pari al tasso d'interesse legale in vigore.

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

- | FATTISPECIE VIOLAZIONE  | SANZIONE IRROGATA           |
|---|-----------------------------|
| a) Omessa dichiarazione o denuncia.....   | 100% imposta dovuta         |
| b) Omissione od errore riguardanti elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta.....  | £.100.000                   |
| c) Infedele dichiarazione o denuncia.....   | £.100.000                   |
| d) Mancata esibizione o trasmissione di atti.....   | £.100.000                   |
| e) Mancata restituzione di questionari nei 60 gg.....   | £.100.000                   |
| f) Mancata, incompleta o infedele compilazione di questionari.....  | £.100.000                   |
| g) Interessi di mora (fino al 30/6/98 art.14 D:Lgs.473/97) .....7% per ogni semestre compiuto. (Dal 1/7/98 ex legge n.146/98).....2,50% per ogni semestre compiuto. |                             |
| Dall' 1/1/1999 : pari al tasso d'interesse legale in vigore.  |                             |
| h) Omesso versamento.....   | 30% ex art.13 D:Lgs.471/97) |

- Se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene prima che la violazione sia stata già constatata e comunque, non siano state iniziate attività di controllo delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza, anche attraverso informativa pubblica, la sanzione si applica nella misura minima, secondo il disposto dell'art.13 del D.Lgs.472/97 (un ottavo del minimo)
- Sono recepite le riduzioni previste (art.17, 2 comma del D:Lgs.472/97) in caso di definizione agevolata del provvedimento; riduzione ad ¼ se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie (60gg), interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione;

F.to IL SEGRETARIO  
(Dott. Claudio Consonmagno)



F.to IL SINDACO  
Prof. Vincenzo Luciano



ART. 18- PROCEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI  
(D.Lgs. 18/12/97 N.472- ART.16)

1. Le sanzioni amministrative sono irrogate dal responsabile del tributo.
2. L'Ufficio notifica l'atto di contestazione con l'indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri seguiti per la determinazione delle sanzioni e della loro entità.
3. Nel termine di 60 giorni dalla notificazione, il trasgressore o il soggetto obbligato ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del D.Lgs. n. 472/97, possono definire la controversia con il pagamento di 1/4 della sanzione indicata nell'atto di contestazione.
4. Se non addivengono a definizione agevolata, il trasgressore e i soggetti obbligati ai sensi dell'art.11 del D.Lgs. n.472/97, possono, entro lo stesso termine produrre deduzioni difensive. In mancanza, l'atto di contestazione si considera provvedimento di irrogazione, impugnabile ai sensi dell'art.18, del D.Lgs. 472/97, sempre entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione.
5. L'impugnazione immediata non è ammessa e, se proposta, diviene improcedibile qualora vengano presentate deduzioni difensive in ordine alla contestazione.
6. L'atto di contestazione deve contenere l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine di 60 giorni dalla sua notificazione, con l'indicazione dei benefici di cui al comma 3 ed altresì l'invito a produrre, nello stesso termine, se non si intende addivvenire a definizione agevolata, le deduzioni difensive, e, infine, l'indicazione dell'organo al quale proporre l'impugnazione immediata.

ART.19 IRROGAZIONE IMMEDIATA DELLE SANZIONI  
( D.Lgs. 18 dicembre 1997, n.472, art.17)

1. In deroga alle previsioni dell'art. 19, le sanzioni possono essere irrogate, senza previa contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità.
2. E' ammessa definizione agevolata con il pagamento di un quarto delle sanzioni irrogate, entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento

CAPO VI

VERSAMENTI E RIMBORSI

ART. 20 MODALITA' DEI VERSAMENTI - DIFFERIMENTI  
( art.59, comma 1, lett.h, D.Lgs.15/12/97, n.446)

1. I soggetti obbligati possono eseguire i versamenti, sia in autotassazione che a seguito di accertamenti, tramite:
  - a) concessionario della riscossione tributi;
  - b) conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale;
  - c) versamento tramite il sistema bancario.

F.to IL SEGRETARIO  
(Dott. Ciriaco Consolmagno)



F.to IL SINDACO  
Prof. Vincenzo Luciano

2. I termini per i versamenti di cui al precedente comma 1 sono differiti di 30 giorni nel caso in cui il contribuente sia stato colpito, nei dieci giorni precedenti la scadenza per il pagamento, da lutto familiare per la morte di un convivente o di parente entro il 2° grado.

#### ART. 21 - RIMBORSI -

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 3 anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, intendendosi come tale, in quest'ultimo caso, il giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo.
2. Il termine di cui al comma 1, qualora il rimborso sia conseguente all'esercizio del potere di autotutela nei casi di cui all'art. 8, comma 5, decorre dalla data di notificazione del provvedimento di annullamento e fino a prescrizione decennale.
3. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
4. Il Funzionario responsabile, entro 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica, anche mediante racc. a.r. il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego. La mancata notificazione del provvedimento entro il termine suddetto equivale a rifiuto tacito della restituzione.

#### ART. 22 - LIMITI DI ESENZIONE PER VERSAMENTI E RIMBORSI.

1. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento che l'Ufficio Comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione del tributo, nonché degli oneri di riscossione, il versamento del tributo o della sanzione tributaria non è dovuto qualora l'ammontare non superi lire 10.000.
2. Il limite di esenzione di cui al comma 1, si intende comprensivo delle sanzioni e degli interessi gravanti sul tributo.
3. Non si procede al rimborso di somme complessivamente di importo fino a lire 10.000.
4. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione anche coattiva e non dà seguito alle istanze di rimborso.

#### CAPO VII

#### COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE ACCETTO

#### Art. 23

In sede di predisposizione del Bilancio di previsione e connessa assegnazione di risorse finanziarie, è demandato alla Giunta Municipale il compito di definire e quantificare le risorse da destinarsi al competente servizio tributi, per il miglioramento delle dotazioni di servizio o quale premio incentivante per l'accertamento e il recupero di evasione tributaria.

F.to IL SEGRETARIO CAPO  
(Dott. Claudio Consolmagno)



F.to  
Prof. Vincenzo Luciano

CAPO VIII

NORME FINALI

ART. 24 NORME ABROGATE

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.
2. Il presente regolamento sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni precedente disposizione avente contenuto regolamentare degli aspetti sanzionatori, oggetto della presente regolamentazione.

ART. 25- PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO E DEGLI ATTI.

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art.22 della legge 7 agosto 1990, n.241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché possa prenderne visione in qualsiasi momento.

ART.26 -ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO.

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio successivo alla sua approvazione; unitamente alla delibera di approvazione viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività ed è reso pubblico mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale. //

ART. 27- CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, troveranno applicazione:
  - a) le leggi nazionali e regionali;
  - b) lo Statuto comunale;
  - c) i regolamento comunali.

ART. 32 - RINVIO DINAMICO

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.



F.to IL SEGRETARIO CAPO  
(Dott. Claudio Conzolinagno)




F.to IL SINDACO  
Prof. Vincenzo Luciani

Il presente regolamento:

- 1) È stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 24 MAR. 1999  
con atto n. 8 ;
- 2) È stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 20 MAR. 1999  
al 10 APR. 1999 ;
- 3) È stato esaminato dal Comitato Regionale di Controllo sugli atti dei Comuni (Co.Re.Co.) nella seduta  
del 07/04/1999 - n. Prot. 1209 - VERB. 25 - Dec. 61. -
- 4) È stato ripubblicato all'Albo Pretorio, unitamente alla decisione del Co.Re.Co., prima richiamata, per 15 giorni  
consecutivi dal 07/06/99, al 22/06/99 -
- 5) È entrato in vigore il 1° gennaio 1999 (Art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446);
- 6) È stato inviato al Ministero delle Finanze in relazione al disposto dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre  
1997, n. 446, con lettera n. 3645 in data 17/09/99 .

Data 23 GIU. 1999



Il Segretario Comunale  
Claudio Conzomagno



Ritenuto lo schema di regolamento proposto per l'approvazione corrispondente pienamente alle esigenze di questo Comune:

Visti i DD.Lgs. 18 dicembre 1997, numeri 471, 472 e 473. e successive rispettive modificazioni;

Viste le circolari del Ministero delle Finanze:

- n. 179/E in data 9 luglio 1998 «Tributi dei comuni e delle province - Definizione della sanzione ai sensi dell'art. 25, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 - Modalità di versamento ed adempimenti»;
- n. 180/E in data 10 luglio 1998 «Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie - Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni ed integrazioni»;
- n. 184/E in data 13 luglio 1998 «Tributi dei Comuni e delle Province. Ravvedimento operoso. Articolo 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 come sostituito dal D.Lgs. n. 203 del 5 giugno 1998»;

Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto lo statuto comunale;

Con il seguente risultato della votazione, accertato dagli scrutatori - ricognitori di voti e proclamato dal Sig. Presidente:

Presenti n. 13, Volanti n. 9, Astenuti n. 4 (Viviano-Martino-Mastrantuono-Mucciolo)

Voti favorevoli n. 9, Voti contrari n. = = = =

### DELIBERA

Di approvare, in applicazione delle norme richiamate in narrativa, il:

#### «REGOLAMENTO GENERALE PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE COMUNALI»

che si compone di n. 32 articoli e che, allegato, forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

F.to IL SINDACO CAPO  
(Dott. Gaetano Conzolino)



F.to IL SEGRETARIO  
Prof. Vincenzo Luciani

REGIONE CAMPANIA  
Sezione Provinciale CORE.CO.  
SALERNO

Prot. 1408 Seduta del 7-4-99  
Verbale 27 Dec. 61

Si comunica

che in ordine alla presente delibera la Sezione ha  
adottato la seguente decisione: Si prende  
atto nell'interesse de l'ufficio  
Te in vigore del regolamento  
mento abbie decorrenza  
te 1/1/99 ai sensi del  
D.L. 8/99 art. 1 - comma 2 -

- 9 APR. 1999

Salerno ..... (Dott. Michelangelo Guida)



*[Handwritten signature]*

Di identificare responsabile del procedimento relativo al presente atto il/la Sig.:

**Maresciallo Maggiore Nicola PEDUTO - Responsabile Servizio Tributi.**

(Caso II della legge 7 agosto 1990, n. 241)

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

l.to. **Prof. Vincenzo LUCIANO**

Il Segretario Comunale

l.to. **Dott. Claudio CONSOLMAGNO**

Il Consigliere

l.to. = = = = =

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

PROT. N° 1255-

ATTESTA

— che la presente deliberazione:

È stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno **26 MAR. 1999** per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 47, comma 1, legge n. 142/1990);

È stata trasmessa al competente organo di controllo con lettera n. **1255-** in data **26 MAR. 1999** in quanto trattasi di materia prevista dall'art. 17, comma 33, della legge n. 127/1997;

È CCPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Dalla Residenza comunale, il **26 MAR. 1999**



Il Responsabile del Servizio

**Dott. Claudio CONSOLMAGNO**

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

— che la presente deliberazione:

- È divenuta esecutiva il giorno.....
- decorsi 30 giorni dalla trasmissione dell'atto all'organo di controllo (art. 17, comma 40, legge n. 127/1997)
- essendo stati trasmessi in data....., i chiarimenti richiesti dal Co.Re.Co. in data..... (art. 17, comma 42, legge n. 127/1997); senza che sia stata comunicata l'adozione di provvedimento di annullamento;
- avendo l'organo di controllo, con lettera n....., in data..... comunicato di non avere riscontrato vizi di legittimità (art. 17, comma 40, legge n. 127/1997);

È stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 47, comma 1, legge 142/1990, per quindici giorni consecutivi dal **26 MAR. 1999** al **10 APR. 1999**

È stata ripubblicata all'albo pretorio comunale, munita degli estremi della pubblicazione e del provvedimento di esame da parte del Co.Re.Co. per quindici giorni consecutivi, dal....., al....., con contemporaneo avviso dato al pubblico con apposito manifesto.

Dalla Residenza comunale, il **26 MAR. 1999**

Il Responsabile del Servizio

l.to. **Dott. Claudio CONSOLMAGNO**

È copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza comunale, il **26 MAR. 1999**



Il Responsabile del Servizio

**Dott. Claudio CONSOLMAGNO**